

LA GIUSTIZIA a Palestrina NEL SEICENTO

di Angelo Pinci

Nella foto a fianco riprodotta è raffigurato un affresco con l'immagine della Giustizia, oggi purtroppo quasi del tutto scomparso, che si trova sulla facciata del primo palazzo a sinistra di via Thomas Mann partendo da Piazza Regina Margherita. Anticamente era il palazzo di giustizia di Palestrina.

Dopo che la città nel 1571, con Bolla di Pio V, divenne principato dei Colonna, come accadeva in tutte le città dello Stato Pontificio, anche a Palestrina la giustizia era amministrata dal suo Principe il quale, pur con qualche limitazione, ne disponeva a proprio piacimento. Per far ciò si avvaleva del Governatore, che giudicava sia per le cause civili che per quelle criminali soltanto dei sudditi laici, gli ecclesiastici, infatti, erano giudicati dal Cardinal-Vescovo.

In una nota scritta il 20 gennaio 1630 da Gio. Battista Scanarolio al momento del suo insediamento si legge che il governatore presiedeva i Consigli comunali e quelli convocati dall'Università Agraria che riuniva tutti i maggiori proprietari terrieri e di bestiame; egli non aveva diritto ad una casa ma aveva un compenso di 15 scudi al mese, più il "decimo" delle pene dei danni dati, e compensi vari per ogni documento ufficiale fornito dalla cancelleria e per



Affresco raffigurante "La Giustizia" ancora visibile sulla facciata del Palazzo di Giustizia, sito nell'odierna via Thomas Mann.

ogni atto pubblico da lui redatto. L'organo della magistratura era formato da quattro Priori che presiedevano il consiglio generale dei quaranta.

I Priori prestavano giuramento il 18 agosto, giorno della festa patronale, ed erano i veri e propri amministratori della città di cui eleggevano tutti i funzionari.

Al Cancelliere Comunitario spettava redigere gli atti ufficiali, esercitare l'esazione dei danni dati, cioè riscuotere le ammende comminate, e tenere il "catasto della muta", un registro sul quale venivano registrati tutti i passaggi di proprietà dei beni immobili.

Altre figure erano quelle del Cancelliere Criminale che aveva il compito di registrare tutti gli atti criminali istruiti dal Procuratore Fiscale, e quelle dei Custodibus Creandis che,

scelti dai Priori in modo che ogni contrada ne avesse uno, sostenevano la pubblica accusa. Essi, in caso di condanna del reo, ricevevano per compenso un quarto della pena, nel caso invece che essa si fosse rivelata infondata si sarebbero dovuti sottoporre alla pena del taglione. Il bargello e i birri erano incaricati dell'arresto dei malviventi, essi percorrevano continuamente la città per scoraggiare eventuali misfatti e ricevevano uno stipendio fisso più diversi compensi pattuiti a seconda delle esecuzioni. Riportiamo un estratto del cap. 61 del libro IV dello Statuto di Palestrina del 1670: "Nova tassa delle mercedi spettanti al Barigello et altri sbirri. Per cattura in cause capitali, cioè per delitto, per il quale venga imposta pena della vita, etiam che fusse della pena assoluto, o aggratiato, scudo 1, per le medesime cause capitali; s'occorrerà andare fuori città più di mezzo miglio scudi 2. In cause civili: per esecuzione da farsi reale, e personale fino a scudi 5, Baiocchi 3; ... per esecuzione di braccio decolare, o di altri ministri d'altra corte il doppio della sopradetta tassa conforme alla quantità sopradetta".

In tribunale si usava il procedimento "romano-canónico", che era un misto tra il procedimento accusatorio romano con quello inquisitorio dei tribunali ecclesiastici.

Il giudice ricopriva tutti e

due i ruoli di accusatore e autorità giudicante. Ogni fase del procedimento era riportata a verbale, ma per arrivare alla completa conoscenza dei fatti si poteva usare qualsiasi metodo, anche la tortura.

Per quanto riguarda la normativa esisteva uno Statuto e i Bandi Generali che elencavano tutta una serie di reati con relativa pena pecuniaria o corporale.

Pene lievi erano previste per le ingiurie e gli insulti personali, mentre gravi erano considerati la diramazione e l'imbrattamento di porte e muri. Altre pene più gravi erano la pena capitale (omicidio), la confisca dei beni e l'espulsione degli eredi (per es. per i traditori).

(fine prima parte)